

MINISTERO DELLA SANITA'

DECRETO 19 febbraio 2001

Modificazioni all'allegato del decreto ministeriale 7 gennaio 2000 sul sistema nazionale di sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina.

IL DIRIGENTE GENERALE del Dipartimento alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria - ufficio VI

Vista la legge 19 gennaio 2001, n. 3, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 21 novembre 2000, n. 355, recante misure per il potenziamento della sorveglianza epidemiologica della encefalopatia spongiforme bovina;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000, che istituisce il sistema nazionale di sorveglianza delle encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nel supplemento ordinario n. 43 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'11 marzo 2000;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 settembre 2000, recante misure sanitarie di protezione contro le encefalopatie spongiformi trasmissibili, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 263 del 10 novembre 2000;

Visto il decreto del Ministro della sanita' 19 gennaio 2001, di modificazione del citato decreto ministeriale 7 gennaio 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n. 32 dell'8 febbraio 2001, ed, in particolare, l'art. 2, comma 2 in cui si prevede che con decreto dirigenziale del Dipartimento alimenti nutrizione e sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita' ove necessario vengano modificati gli allegati al citato decreto del Ministro della sanita' 7 gennaio 2000;

Considerata l'opportunita' di una ulteriore modifica degli allegati al fine di garantire una piu' ampia disponibilita' dei dati epidemiologici, estendendo l'effettuazione dei test a tutti i capi bovini di eta' superiore ai trenta mesi morti in allevamento o durante il trasporto;

Decreta:

Art. 1.

1. L'allegato 1 del presente decreto sostituisce la parte I dell'allegato 1 del decreto del Ministro della sanita' 19 gennaio 2001.

Il presente decreto, inviato alla Corte dei conti per la registrazione, entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 febbraio 2001

Il dirigente generale: Marabelli
Registrato alla Corte dei conti il 6 marzo 2001

Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e ai beni culturali, registro n. 1 Sanita', foglio n. 185

Allegato 1

(Sostituisce integralmente la parte I dell'allegato 1 del decreto ministeriale 19 gennaio 2001)

CRITERI DEL PROGRAMMA DI SORVEGLIANZA ANNUALE DELLA BSE

1. La sorveglianza deve essere effettuata sulle seguenti categorie di animali:

a) tutti i bovini di eta' superiore a trenta mesi sottoposti a macellazione speciale di urgenza ai sensi dell'art. , comma 1, lettera n) del decreto legislativo n. 286/1994 e successive modifiche;

b) tutti i bovini di eta' superiore a trenta mesi di cui all'allegato I, capitolo VI, punto 28, lettera c) del decreto

legislativo n. 286/1994 e successive modifiche (animali soggetti a macellazione differita perche' sospetti di malattie infettive trasmissibili all'uomo o agli animali o perche' presentano sintomi di patologie che possono rendere le carni non idonee al consumo umano);

c) tutti i bovini di eta' superiore a trenta mesi soggetti alla normale macellazione per il consumo umano;

d) tutti i bovini di eta' superiore a trenta mesi morti in allevamento o durante il trasporto ma che non siano macellati per il consumo umano;

e) tutti i bovini di eta' superiore ai trenta mesi che hanno avuto accesso a mangimi contenenti farine di carne.

2. Gli istituti zooprofilattici sperimentali provvedono all'invio informatizzato dei dati relativi ai campionamenti pervenuti e agli esami effettuati, al centro nazionale di referenza sulle encefalopatie animali e neuropatologie comparate secondo modalita' e cadenze definite di concreto con il Dipartimento degli alimenti della nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria del Ministero della sanita' e il Centro operativo veterinario per l'epidemiologia, programmazione e informazione.

Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale cartacea.

Fonte: Istituto poligrafico e Zecca dello Stato